

Sentenza N. _____
Registro generale Appello Lavoro n. 357 / 2016

R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.	Giovanni Picciau	Presidente
Dott.ssa	Benedetta Pattumelli	Consigliere rel.
Avv.to	Giuseppina Locorotondo	Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ARSIZIO n. 49/16, estensore giudice DOTT.SSA FRANCA MOLINARI, discussa all'udienza collegiale del 26.2.18 e promossa da:

APPELLANTE

contro

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO COMPAGNINO e dell'avv. MASSIMO LUPI (LPUMSM50S12M126B), elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 10 20122 MILANO presso i Difensori

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE

"In via preliminare: ordinare l'intervento dell'INAIL ai sensi e per l'effetto dell'ari. 107 c.p.c. ai fini dell'integrazione del contraddittorio per tutte le ragioni di cui in narrativa.



In via principale: in totale riforma della sentenza n. 49/16 emessa in data 12.02.16 dal Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro con motivazioni contestuali, depositata in pari data in Cancelleria, con cui è stato respinto il ricorso:

a) accertare e dichiarare che il sig. [] è affetto da malattia di origine professionale consistente in ipogonadismo primitivo ipergonadotropo con riduzione della libido di origine professionale derivante dalla prolungata esposizione ad agenti chimici steroidali lavorati dal ricorrente presso l'unità operativa della []

comunque dall'attività lavorativa svolta in favore della resistente, dal 1996 sino all'anno 2009. per tutte le ragioni di cui in narrativa: b) accertare e dichiarare che i danni lamentati dal ricorrente sono conseguenza diretta della prolungata esposizione e/o lavorazione ad agenti chimici steroidali anche in relazione alla nocività dell'ambiente di lavoro presso l'unità locale della resistente in Saronno (VA) via H. Grieg n. 13. e/o comunque dell'attività lavorativa in generale svolta in favore della resistente, per tutte le ragioni di cui in narrativa:

e) conseguentemente, accertare e dichiarare che la resistente []

[] deve rispondere in termini di responsabilità contrattuale ai sensi e per l'effetto degli artt. 2059 e 2087 c.c. nonché dell'art. 221 e ss. del D. Igs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in forza del contratto di lavoro insorto con il ricorrente in data 16.02.1996 attualmente ancora in corso, dei danni tutti patiti dal sig. [] in conseguenza della violazione delle norme in materia di sicurezza e/o comunque in conseguenza delle condotte emmissive e/o commissive di controparte e/o comunque dell'attività lavorativa in generale svolta dalla resistente per tutte le ragioni di cui in narrativa: d) per l'effetto di quanto sopra, condannare la resistente [] con sede legale in []

[] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente, al netto di quanto eventualmente di competenza dell'Inail, quantificati in complessivi € 210.648,93 e/o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, anche a seguito dell'espletanda CTU medico-legale sul ricorrente, nonché dell'espletanda CTU psicologica sempre sullo stesso, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dovuto al saldo effettivo e alle eventuali spese future che si renderanno necessarie in corso di causa;

e) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate sub. a) b) e), accertare e dichiarare che l'esposizione e/o la prolungata lavorazione di agenti chimici steroidali eseguita dal ricorrente presso l'unità operativa della []

[] 1996 al 2009. ed in generale l'attività svolta in favore della resistente, hanno provocato una lesione alla integrità psico-fisica ed in particolare alla sfera sessuale del ricorrente per tutte le ragioni di cui in narrativa;

f) accertare e dichiarare che i danni lamentati dal ricorrente sono conseguenza diretta della prolungata esposizione e/o lavorazione ad agenti chimici steroidali



anche in relazione alla nocività dell'ambiente di lavoro presso l'unità locale della resistente in [redacted] comunque in generale dell'attività svolta in favore della resistente per tutte le ragioni di cui in narrativa;

g) conseguentemente, accertare e dichiarare che la resistente [redacted]

[redacted] deve rispondere in termini di responsabilità contrattuale ai sensi e per l'effetto degli artt. 2059 e 2087 c.c. nonché dell'alt. 221 e ss del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in forza del contratto di lavoro insorto con il ricorrente in data 16.02.1996 attualmente ancora in corso, dei danni tutti patiti dal sig. [redacted] in conseguenza della violazione delle norme in materia di sicurezza e/o comunque in conseguenza delle condotte emmissive e/o commissive di controparte e/o comunque dell'attività lavorativa in generale svolta dal lavoratore in favore della resistente per tutte le ragioni di cui in narrativa

h) per l'effetto di quanto sopra, condannare la resistente [redacted]

[redacted] in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento di tutti i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente, al netto di quanto eventualmente di competenza dell'Inail, quantificati in complessivi € 210.648,93 e/o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, anche a seguito dell'espletanda CTU medico-legale sul ricorrente e dell'espletanda CTU psicologica sullo stesso, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dovuto al saldo effettivo e alle eventuali spese future che si renderanno necessarie in corso di causa".

PER LA PARTE APPELLATA

"In via preliminare:

Respingere la richiesta di chiamata in causa dell'INAIL.

In via principale:

Rigettare integralmente, per tutti i motivi in fatto e in diritto sviluppati nella narrativa che precede, il ricorso in appello avverso e tutte le domande in esso contenute, confermando la sentenza impugnata".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto depositato il 22.3.16, [redacted] proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da malattia professionale (ipogonadismo primitivo) per esposizione ad agenti steroidi, dallo stesso presentata nei confronti di [redacted], condannandolo alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1.700,00 oltre oneri di legge.



In particolare, il primo Giudice – disattesa l'eccezione di inammissibilità svolta dalla società convenuta per mancata allegazione dell'indennizzo INAIL – nel merito aveva ritenuto che il ricorso di primo grado difettesse di idonee deduzioni in ordine all'entità del danno eccedente la liquidazione operata dal predetto Istituto nonché con riguardo alle norme precauzionali violate dalla datrice di lavoro, la quale aveva dimostrato di avere adottato misure di sicurezza e controlli ambientali.

Né [] aveva indicato, ad avviso del TRIBUNALE, elementi concreti a sostegno delle lamentate problematiche da stress, dai quali fosse possibile desumere un atteggiamento ostile della società nei suoi confronti.

Secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 2087, c.c., e nella ripartizione del relativo onere probatorio, affermando che incombeva al lavoratore indicare la specifica misura di sicurezza violata dal datore di lavoro, mentre spettava alla datrice di lavoro la prova di avere fatto tutto quanto necessario per evitare il danno patito dal lavoratore, secondo la diligenza dovuta per la particolare lavorazione in atto.

[] sosteneva di avere assolto – contrariamente a quanto affermato in sentenza – al proprio onere probatorio, avendo allegato la fonte negoziale della responsabilità datoriale, costituita dal contratto di lavoro, il danno patito ed il nesso di causalità fra quest'ultimo e l'esposizione agli agenti steroidali subita sul luogo di lavoro, la cui nocività emergeva, a suo dire, dalla documentazione prodotta in primo grado.

Per contro, la società – secondo [] – si era limitata a documentare di avere provveduto a controlli ambientali solo dal 2009, mentre nel periodo antecedente, e specificamente dal 2003 al 2009, il lavoratore affermava di avere operato in un ambiente insalubre, contraendo la malattia oggetto di causa.

La pronuncia di primo grado veniva censurata anche per malgoverno del materiale probatorio ed, in particolare, della documentazione medica, da cui risultavano ripetuti esoneri dall'esposizione a steroidi, nonostante i quali egli era stato più volte nuovamente adibito a mansioni che comportavano il contatto con tali sostanze, come avvenuto nell'agosto 2007, dopo quattro anni di effettiva astensione e senza alcuna preventiva verifica, nonché nel luglio del 2008.

Inoltre, anche successivamente all'esonero definitivo intervenuto il 18.3.09, [] lamentava di essere stato assegnato a lavorazioni che gli avevano cagionato problemi di vista.

Il TRIBUNALE aveva inoltre trascurato, ad avviso dell'appellante, i dati clinici dallo stesso forniti, da cui si desumeva la regressione della patologia in concomitanza con il periodo di mancata esposizione a steroidi, protrattosi da



settembre 2003 a maggio 2008 e la sua ricomparsa dopo l'ulteriore contatto avvenuto in epoca successiva.

La sentenza di primo grado veniva altresì criticata per avere affermato l'inadeguatezza delle deduzioni concernenti il lamentato danno da stress lavorativo, le quali avrebbero potuto essere integrate - ad avviso dell'appellante - dalle deduzioni ed allegazioni avversarie, che evidenziavano le ripetute contestazioni disciplinari rivoltegli dalla società, a suo dire di carattere ritorsivo.

A sostegno di tale doglianza, [] richiamava il contenuto della relazione medica della Fondazione Ca' Granda del 7.8.13, prodotta in primo grado, attestante il disadattamento lavorativo con conseguenti disturbi emotivi misti a dominanza ansiosa, dallo stesso subiti.

L'appellante criticava poi le affermazioni contenute in sentenza con riguardo al profilo del danno differenziale, che egli esponeva di non avere potuto indicare in primo grado per la totale assenza di liquidazione alcuna ad opera dell'INAIL, che aveva respinto le sue domande di indennizzo.

Pertanto [] chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della pronuncia appellata, accogliesse le domande dallo stesso proposte in primo grado, condannando [] a pagargli, a titolo risarcitorio, la complessiva somma di € 210.648,93, oltre interessi e rivalutazione, nonché a rifondergli le spese del doppio grado di giudizio.

La società resisteva mediante memoria depositata il 25.1.18, opponendosi alla chiamata in causa dell'INAIL e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione avversaria per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.

All'udienza del 26.2.18, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

L'impugnazione proposta è infondata e non può pertanto trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Ad avviso della Corte, del tutto correttamente il TRIBUNALE ha rilevato la carenza, nel ricorso di primo grado, delle indispensabili allegazioni in ordine ai presupposti della responsabilità di [] per la malattia professionale lamentata da []

Giova rammentare come la patologia oggetto di causa sia rappresentata unicamente dall'"ipogonadismo primitivo ipergonadotropo", indicato nelle conclusioni di primo grado, esulando invece dall'oggetto del giudizio - come rilevato in sentenza - le problematiche di natura oculistica e gli infortuni,



menzionati da [] nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio senza la proposizione di alcuna domanda risarcitoria agli stessi specificamente riferita.

Ciò precisato, appare opportuno ripercorrere sinteticamente lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

L'esposizione a sostanza chimiche, ritenute dannose dall'odierno appellante, è stata dallo stesso lamentata con riferimento al periodo intercorso dal 2003 al 2009, essendo pacifico come, a far tempo dall'esonero definitivo stabilito dal sanitario competente il 18.2.2009, [] sia stato adibito a mansioni che non hanno più comportato alcun contatto con gli ormoni in questione (doc. 18, ric. I gr.).

Con riferimento all'arco temporale oggetto del presente giudizio, dalla documentazione in atti emerge che:

- in data 7.4.03, [], in sede di verifica sanitaria, veniva ritenuto idoneo alla mansione senza limitazioni (doc. 5 ric. I gr.);
- il 14.7.03, lo stesso veniva esonerato per due mesi da contatto con steroidi (doc. 7 ric. I gr.) e pacificamente, da allora non adibito a mansioni che comportassero alcuna esposizione (salvi gli episodi sotto indicati);
- il 6.2.04 la Clinica del Lavoro attestava il "*ritorno alla normalità*" dei valori ormonali (doc. 9 ric. I gr.); analogo esito avevano gli esami compiuti nel 2005 e 2006 (doc. 11 ric. I gr.)
- il 30.1.07, il lavoratore veniva ritenuto idoneo senza limitazioni (doc. 10 appellata I gr.)
- pacificamente l'assenza di esposizione a steroidi proseguiva fino al mese di luglio 2008, eccettuato un episodio, lamentato da [], allorché nel mese di agosto 2007 egli sarebbe stato inviato ad operare nel laboratorio n. 2 in cui altri dipendenti usavano steroidi ormonali;
- nel luglio 2008 [], essendo stato dichiarato idoneo senza limitazioni, veniva addetto a lavorazione con uso di ormoni (doc. 13, ric. I gr.)
- 10.9.08: [] veniva nuovamente ritenuto idoneo senza limitazioni (doc. 16 ric. I gr.);
- dal 18.2.2009: veniva stabilito l'esonero definitivo dalle lavorazioni in questione e l'odierno appellante pacificamente passava a mansioni diverse prive di esposizione (doc. 18 ric. I gr.).

Così sintetizzato lo svolgimento della vicenda per cui è causa, va ricordato come, per pacifica giurisprudenza, l'accertamento della responsabilità azionata nel caso di specie – di natura contrattuale ex art. 2087, c.c. – impone al lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso causale fra l'una e l'altro: una volta che siffatta prova sia stata fornita, incombe allora al datore di lavoro l'onere di dimostrare di



avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero "di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il danno medesimo" (Cass. 7.3.2006, n. 4840; nello stesso senso, v. altresì, fra le molte, Cass. 20.2.2006 n. 3650, Cass. 4.2.2016, n. 2209; Cass. 17.2.2009, n. 3788).

Al riguardo il Supremo Collegio ha precisato che "al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civ. - non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento" (Cass. 25.5.2006, n. 12445).

L'applicazione di tali invalsi e principi al caso di specie induce a ritenere del tutto condivisibile la valutazione di inadeguatezza operata dal TRIBUNALE con riguardo alle deduzioni svolte nel ricorso di primo grado con riguardo agli obblighi di sicurezza che la datrice di lavoro avrebbe violato, così cagionando il lamentato danno.

Nello specifico, è lo stesso [] a riferire come [] lo abbia prontamente esonerato da qualsiasi contatto con gli ormoni in questione, ogni qualvolta egli è stato dichiarato inidoneo a mansioni implicanti il contatto con tali sostanze e, in occasione della prima certificazione di inidoneità, per un periodo di gran lunga superiore a quello indicato dal medico competente.

Infatti, a fronte di un esonero della durata di due mesi stabilito nel luglio del 2003, [] è stato pacificamente escluso da qualsiasi contatto con gli ormoni steroidi quanto meno fino al luglio del 2007, allorché egli ha lamentato un'esposizione meramente ambientale (e non già diretta) avvenuta nel laboratorio n 2.

A tale riguardo, giova rammentare come nel gennaio del 2007 ed ancora nel luglio del 2008, fosse stata ribadita la piena idoneità del lavoratore alle mansioni, senza alcuna limitazione.

Anche l'esonero definitivo posto nel febbraio del 2009 è stato pacificamente rispettato dalla datrice di lavoro.

Le doglianze dell'appellante sono, pertanto, rivolte unicamente all'episodio dell'agosto 2007, appena ricordato, nonché alle lavorazioni svolte, su incarico del superiore, nel luglio del 2008: epoche in cui non era stata stabilita nei suoi riguardi alcuna limitazione sanitaria.

Esclusa, quindi, qualsiasi violazione delle prescrizioni formulate in sede di sorveglianza sanitaria, [] ha del tutto ommesso di indicare, con la necessaria specificità, quali misure precauzionali sarebbero state omesse dalla



società datrice di lavoro nelle due circostanze in cui egli – pur dichiarato idoneo alla mansione – lamenta di essere stato esposto a ormoni per lui dannosi.

In particolare, nel capitolo n. 1, articolato a pag. 25 del ricorso di primo grado, l'odierno appellante si è limitato a dedurre a prova come l'ambiente di lavoro presso [] fosse "assolutamente inidoneo a consentire la sintesi in tutta sicurezza per la salute dei lavoratori degli agenti chimici di cui è causa (steroidi)" e ad affermare "l'insalubrità e l'inidoneità del luogo di lavoro".

La genericità di siffatte allegazioni è stata giustamente ritenuta dal TRIBUNALE preclusiva di qualsiasi accertamento dell'azionata responsabilità datoriale in ordine alla patologia oggetto della domanda risarcitoria svolta in primo grado.

Il successivo capitolo n. 2 è, poi, del tutto inconferente rispetto alla materia del contendere, riguardando le condizioni di lavoro esistenti e le sostanze (METIL BROMURO e TRIOTROPIO) trattate nel laboratorio n. 22, cui [] fu adibito successivamente all'esonero definitivo stabilito nel febbraio 2009 e, quindi, dopo l'arco temporale di lamentata esposizione agli ormoni steroidi: pacificamente, nessuna esposizione a questi ultimi avvenne dopo tale epoca.

Le conseguenze delle lavorazioni svolte nel laboratorio n. 22 dopo il febbraio 2009 sono consistite, infatti, secondo quanto sostenuto nel ricorso di primo grado, nei disturbi visivi, esulanti dall'oggetto del giudizio, come si evince con chiarezza dalle conclusioni svolte in tale atto e come correttamente precisato nella sentenza di primo grado (senza che nell'atto di appello sia stata avanzata in proposito alcuna doglianza).

Il capitolo n. 3, infine, si limita a menzionare una serie di disturbi patiti da non meglio precisati "altri lavoratori colleghi" dell'odierno appellante, ma non contiene alcuna indicazione in ordine alla violazione di misure precauzionali cui essi sarebbero in ipotesi riconducibili.

L'onere di allegazione gravante sul lavoratore nella materia in esame risulta, pertanto, inadempito nel caso di specie, come condivisibilmente affermato nella sentenza appellata.

Parimenti corretti appaiono i rilievi operati dal primo Giudice con riguardo al lamentato stress lavoro – correlato: infatti, [], nel ricorso di primo grado, si è limitato a menzionare del tutto genericamente, alla pag. 16 (punto 48), imprecisati "comportamenti vessatori", senza specifico riferimento ad alcun episodio concreto né ai procedimenti disciplinari menzionati nell'atto di appello.

Né, all'evidenza, la lacunosità delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio può essere sanata dal contenuto della memoria difensiva avversaria, gravando unicamente sull'attore l'onere di indicare e provare i presupposti della propria domanda.



Domanda la quale, nel caso di specie, aveva peraltro ad oggetto unicamente le conseguenze pregiudizievoli della malattia descritta come "ipogonadismo primitivo ipergonadotropo", menzionata nelle conclusioni dell'atto, del tutto prive di qualsiasi riferimento ad altre patologie di carattere psicologico riconducibili al lamentato stress.

Pertanto, le doglianze svolte in proposito nell'atto di appello non colgono nel segno, riguardando materia estranea all'oggetto del giudizio, come delineato – in modo non modificabile – nel ricorso di primo grado.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma, restando assorbito ogni ulteriore profilo, in lite dedotto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

Conferma la sentenza n. 49/16 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.300,00, oltre oneri di legge e rimborso spese generali;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 26.2.18.

Il Giudice rel. est.
(Benedetta Pattumelli)

Il Presidente
(Giovanni Picciau)

